



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 43 comma 6 DPR 445/2000
e art. 47 commi 1,2, D.lgs 82/2005

Appalto del servizio di assistenza alla visita e accoglienza al pubblico, a supporto del personale AFAV (Assistenti alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza) del MiBACT, presso il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova – CIG 81833867C1

RISPOSTE AI QUESITI
Pubblicato in data 8 maggio 2020

AVVERTENZA: a partire dal 12 maggio si darà avvio ai sopralluoghi con gli operatori economici che hanno presentato regolare richiesta di cui alle previsioni dell'art. 13.4 del Disciplinare di gara.

Domanda n. 1: In riferimento all' appalto in oggetto, si richiede di indicare chi gestisce attualmente i servizi posti in gara.

Risposta: L'attuale appaltatore dei servizi, con proroga fino al subentro dell'appaltatore della gara in oggetto, è la ditta Euro&Promos FM SpA, in via Zanussi 11/13, 33100 Udine.

Domanda n. 2: Si richiede di sapere se il requisito specificato nel disciplinare all'art. 7.3 punto d.), possesso di certificazione ISO, sia avallabile o dimostrabile tramite la formazione di RTI o ATI. Nel qual caso, deve essere posseduto solo dalla mandataria o sia dalla mandataria che dalla mandante?

Risposta: Il requisito richiesto dalla Stazione appaltante all'art. 7.3 punto d) del Disciplinare di gara, ovvero il possesso, da parte dei concorrenti, di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione qualità alla norma prevista, da esibire mediante valutazione di conformità *“idonea, pertinente e proporzionata al servizio di cui al presente appalto”*, non è avallabile in relazione all'importanza monumentale e storica del sito in cui viene svolto il servizio. L'Autorità inoltre, al riguardo, *“ha più volte ribadito di ritenere inammissibile l'avvalimento della certificazione di qualità, giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa dell'operatore economico, ma sarebbe, invece, riconducibile a quei requisiti che, pur non essendo elencati nell'art. 38 del Codice (oggi dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), sono connotati da un'intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso (v., da ultimo, Delibera n. 120 del 10 febbraio 2016, nonché l'art. 2, comma 6 della Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,*

nella parte relativa ai casi e alle modalità di avvalimento”), (cfr. Delibera 27 luglio 2017, n. 837. In tal senso si vedano: Determinazione AVCP 1 agosto 2012, n. 2; pareri AVCP 22 giugno 2011, n. 15, 19 maggio 2011 n. 97, 5 maggio 2011 n. 80, 22 ottobre 2009 n. 117, 20 maggio 2009 n. 64, 10 dicembre 2008, n. 254). In merito al successivo quesito, è stato inoltre sottolineato dalla giurisprudenza, seppur non in via unanime, che la certificazione di qualità è un documento diretto a garantire che l'impresa è in grado di svolgere la propria attività secondo un livello minimo di qualità, ed è dunque necessario che tutte le imprese partecipanti al raggruppamento siano in possesso di detto standard di qualità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5696 del 19/11/2014).

Domanda n. 3: Le scadenze per le richieste di sopralluogo, per la presentazione delle offerte e dunque le nuove date saranno comunicate sul sito del MIBACT <https://www.mantovaducale.beniculturali.it/it/vivi-il-museo/moduli-download/category/6-bandi-e-gare>, o è possibile ricevere una comunicazione via mail?

Risposta: Le comunicazioni di carattere generale sono pubblicate sul sito della Stazione appaltante come da indicazioni riportate al paragrafo 2.3 del Disciplinare. Le comunicazioni per i sopralluoghi sono comunicate via Pec agli operatori che ne hanno fatto richiesta secondo le indicazioni contenute al paragrafo 13.4 del Disciplinare di gara.

Domanda n. 4: È possibile partecipare anche se i servizi di portierato ed accoglienza non sono stati disimpegnati presso luoghi della cultura ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 42/2004?

Risposta: I requisiti per la partecipazione alla gara, per il caso posto, sono tassativamente quelli indicati all'art. 7.3 lettera c) del disciplinare di gara. Non saranno accolte domande di partecipazione da parte di ditte non in possesso dei requisiti richiesti, ivi incluso quello testé indicato.

Domanda n. 5: Si chiede se ci sia un refuso nella parte evidenziata, relativa al paragrafo **13.1**, p. **18** del disciplinare: “Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale **del concorrente risulti** (forse è “NON risulti”) l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

E quindi se sia sufficiente la produzione di una procura da cui si evincano tutti i poteri conferiti.

Risposta: Si riconferma la correttezza di quanto riportato e indicato al paragrafo **13.1**, p. **18** del disciplinare. Si evidenzia la possibile alternativa: “ ... oppure nel solo caso in cui ...”.

Domanda n. 6: Considerando che ad oggi il ns. ufficio tesoreria ha qualche difficoltà organizzativa nel pagare l'F23, chiediamo conferma che vada bene anche la marca da bollo.

Risposta: L'assolvimento del pagamento della marca da bollo (16 euro), essendo una gara svolta sul Sistema telematico, può essere eseguito esclusivamente con le modalità previste dall'art. 13.1, p. 18, del Disciplinare di gara (“Modalità di pagamento del bollo”).

Al riguardo si informa che tale pagamento, attraverso il Modello F23, può essere effettuato in qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate) e presso qualsiasi Istituto bancario o ufficio postale. Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile inoltre, per tutti i contribuenti, un'applicazione che permette di compilare direttamente, senza installare alcun software, tale modello di pagamento F23.

Domanda n. 7: Si chiede conferma che, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale prevalente (vedi in ultimo sentenza TAR Puglia Lecce Sez. II n. 669 del 28/04/2017) l'obbligo di dichiarare l'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice sia da considerarsi assolto dal legale rappresentante/procuratore anche con riguardo ai terzi, compresi i soggetti cessati dalle cariche e che, pertanto, in alternativa "all'allegato A2 Dichiarazione singolo (soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016)" reso personalmente da ciascun soggetto tenuto, sia sufficiente che il Legale Rappresentante o Procuratore, per quanto a propria conoscenza, renda le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti di cui al medesimo articolo comma 3.

Si rimanda inoltre a quanto espressamente indicata come modalità operativa nel comunicato del Presidente Anac del 8 novembre 2017.

Risposta: Nella Sentenza 669 del 28 aprile 2017 del Tar Puglia, a cui l'Operatore economico si riferisce, i Giudici si esprimono sull'applicabilità del "soccorso istruttorio" nelle gare d'appalto. In particolare osservano che l'art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/16 dispone che "*costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa*". Dunque, i Giudici pugliesi, statuiscono che nelle gare d'appalto l'obbligo di dichiarare l'assenza dei pregiudizi penali è da considerarsi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche riguardo ai terzi, compresi i soggetti cessati dalla carica, specie quando la legge di gara non richieda la dichiarazione individuale di detti soggetti. In ogni caso, i giudici concludono che trattasi di irregolarità per cui poteva operare il "soccorso istruttorio", non essendo in presenza di un vizio tale da non consentire l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/16.

La legge di gara in esame richiede, espressamente e chiaramente, la dichiarazione individuale dei soggetti previsti dal Codice per cui la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la *lex specialis* della procedura (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2201).

Domanda n. 8: Per quanto attiene il requisito richiesto di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 lettera c) del disciplinare di gara e precisamente: "Esecuzione negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili i seguenti servizi analoghi IVA esclusa. Servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo complessivo minimo pari a € 250.000,00 escl. IVA, ossia servizi di vigilanza, guardiania, portierato e assistenza turistica, esclusivamente presso luoghi della cultura ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 42/2004, per conto di amministrazioni pubbliche o soggetti privati", si chiede se predetto requisito venga posseduto nell'ipotesi di operatore economico che abbia eseguito servizi di coordinamento, presidio, biglietteria, bookhop e distribuzione audio/radioguide presso musei, sedi espositive e altri spazi riconducibili al settore attività culturali dei Comuni in quanto servizi rientranti nel settore imprenditoriale o professionale a cui si riferisce l'appalto.

Risposta 8: La prescrizione concernente lo svolgimento di servizi analoghi, di cui al paragrafo 7.3 lettera c), sarà soddisfatta ove il concorrente abbia dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto o nella similitudine dei servizi considerati. Sono pertanto accettate prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili e omogenei a quelli messi a gara (cfr. Tar Puglia, sez. II, sentenza 25 gennaio 2019, n. 119), svolti comunque "*esclusivamente presso luoghi della cultura ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 42/2004, per conto di amministrazioni pubbliche o soggetti privati*".

MC/SL

Il RUP

Dott. Stefano L'Occaso

